

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ART-TU”**

## **ART. 1 - DENOMINAZIONE**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione denominata “Art -Tu”.

## **ART. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Cento Stelle n. 24. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.

## **ART. 3 - DURATA**

L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta a una maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea dei soci provvederà alla nomina, se ritenuta necessaria, di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 co 190 L. 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 4 - SCOPO E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione senza finalità lucrative ha lo scopo di operare nell'ambito sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati; per promuovere la formazione ed il benessere psicofisico sia nei confronti degli stessi iscritti, associati partecipanti e sia nei confronti di terzi. Lo sviluppo delle potenzialità umane si intendono perseguire attraverso la musica, il movimento e molteplici mezzi di espressione artistica.

Si propone pertanto di raggiungere i suoi scopi attraverso:

- L'impianto di attività di musicoterapia, danzaterapia, arteterapia, scultura, fabulazione animata, psicomotricità, educazione attiva all'ascolto della musica, attività di psicodramma e disegno onirico, introduzione alle tecniche dell'espressione artistica;
- La creazione di stage e corsi di formazione alle tecniche citate ed al potenziamento della creatività, della fantasia e della capacità di comunicazione;
- L'offerta di percorsi abilitativi e riabilitativi mirati a soggetti in situazione di disagio e/o handicap fisico o psichico;
- L'offerta di percorsi finalizzati al benessere ed alla crescita personale;
- L'organizzazione e gestione di spazi di accoglienza, educazione e socializzazione, anche favorendo la promozione di forme di affidamento familiari e di adozione;
- L'organizzazione di eventi, momenti d'incontro e di scambio di esperienze, presentazione di spettacoli, esibizione di lavori svolti, occasioni di socializzazione e di integrazione sociale;

- L'organizzazione e la gestione di spazi idonei a svolgere le attività dell'Associazione;
- La produzione di elaborati cartacei, audiovisivi e sonori sulle discipline sopra elencate;
- Ogni altra iniziativa ritenuta, dal Consiglio Direttivo, valida ed idonea a favorire la socializzazione e l'espressività dei soci.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

## **ART. 5 - SOCI**

Il numero dei soci è illimitato. Chiunque può essere socio, ivi compresi Enti Pubblici, privati, Istituti e società.

Il Consiglio Direttivo, quando decide sull'ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengano. I soci si distinguono in quattro categorie:

- fondatori;
- onorari;
- ordinari.
- junior

### SOCI FONDATORI

Sono soci Fondatori dell'Associazione, i soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

### SOCI ONORARI

Sono soci onorari le persone fisiche che si sono distinti nel campo delle arti, della cultura e dell'impegno sociale rivolto alle persone con disagio psico / fisico. La qualifica di socio onorario e la sua durata è deliberata dal Consiglio Direttivo al momento dell'ammissione. La qualifica comporta assunzione di tutti i diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione.

### SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari le persone fisiche, gli Enti Pubblici, gli Istituti e le società che chiedono di aderire all'Associazione, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. e si impegnano a rispettarne interamente le norme che la disciplinano, versando le quote associative di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli Enti Pubblici, gli Istituti e le società soci ordinari devono essere rappresentati nell'associazione da una persona fisica appositamente delegata.

La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

L'assemblea dei soci potrà altresì stabilire un contributo periodico da versare da parte dei soci ordinari.

I soci fondatori e ordinari hanno diritto al voto nell'assemblea dei soci.

### SOCI JUNIOR

Sono soci Junior le persone fisiche, con handicap di qualsiasi genere o che si trova in situazioni di disagio socio/economico. La qualifica di socio junior è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica comporta l'assunzione di tutti i diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione.

La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

L'assemblea dei soci potrà altresì stabilire un contributo periodico da versare da parte dei soci junior comunque pari ad  $\frac{1}{3}$  della quota prevista per i soci ordinari.

I soci fondatori e ordinari hanno diritto al voto nell'assemblea dei soci.

### **ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI:**

Tutte le domanda di ammissione, quali soci, saranno attentamente vagliate dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà dopo una attenta valutazione a emettere il proprio parere.

A seguito di parere favorevole da parte del Consiglio direttivo, i nuovi soci dovranno provvedere al versamento della quota associativa determinata annualmente dallo stesso Consiglio Direttivo.

I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura.

Possono divenire soci dell'Associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Essere presentati da un socio in regola con i versamenti delle quote sociali;
- Godere dei diritti civili e/o godere di indubbia moralità. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda la esaminerà in un periodo non superiore a tre mesi.

### **ART. 7 - ESCLUSIONE E RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE**

I soci fondatori, ordinari e junior che non provvedano all'inizio di ogni esercizio finanziario, indicativamente entro il 31 gennaio di ogni anno, al versamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, possono essere esclusi dall'Associazione stessa, con delibera del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari e junior, inoltre, possono essere esclusi in qualsiasi momento dall'Associazione per il mancato rispetto delle norme dello statuto e del decoro regolanti la vita della Associazione.

Per esclusione dei soci fondatori occorre una delibera dell'assemblea assunta all'unanimità dagli altri soci.

I soci esclusi potranno ricorrere entro 15 (quindici) giorni dal provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di un'assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocata entro 2 (due) mesi e dovrà deliberare sul ricorso con la maggioranza.

I soci possono recedere dall'Associazione dando un preavviso di tre mesi e comunicando tale intenzione con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo; essa avrà effetto a far tempo dalla data di delibera di tale organo.

La partecipazione all'Associazione non è trasferibile, neppure per successione.

#### **ART. 8 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Contributi e quote dei soci;
- Proventi derivanti dall'attività associativa;
- Contributi volontari, lasciti, donazioni, erogazioni, e da ogni altro contributo corrisposto all' Associazione sia da soggetti privati, sia da Enti privati che pubblici, istituti di credito, enti in genere nonché da ogni altra entrata che concorra a determinare fattivo sociale.

#### **ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo - organo facoltativo;
- il Collegio Revisori dei Conti - organo facoltativo.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea provvede ad assolvere alle seguenti funzioni:

- a) definisce il programma di attività dell'Associazione;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente del Consiglio Direttivo, quando il Consiglio Direttivo non provvede;
- c) approva il rendiconto annuale indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno;
- d) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Presidente del Consiglio Direttivo comunque demandati dal presente statuto alla competenza dell'assemblea;
- e) eventuale nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) eventuale nomina dei componenti del Comitato esecutivo;

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno con modalità ordinaria per l'approvazione del rendiconto annuale.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente mediante avviso da inviare almeno venti giorni prima ai soci con qualsiasi mezzo di comunicazione (lettera, e-mail, fax ecc.) che possa far prova dell'invio. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci Fondatori e tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, purché munito regolare delega scritta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto; le deliberazioni, per le modifiche statuarie saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. Rimane il quorum di  $\frac{3}{4}$  in caso di delibere riguardanti lo scioglimento anticipato dell'associazione.

Competono ai soci, riuniti in assemblea straordinaria, le modifiche del presente Statuto, volte a integrare e/o ampliare gli scopi dell'Associazione. In nessun caso le modifiche possono riguardare gli scopi propri dell'Associazione.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dell'assemblea dei soci, che restano in carica per tre anni e sono riconfermabili. Dovranno far parte del Consiglio Direttivo obbligatoriamente i soci fondatori che diano la propria disponibilità.

Sia le prestazioni, che le cariche dei soci sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente;

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta almeno una volta l'anno per la redazione del rendiconto ed ogni volta che il Presidente del Consiglio Direttivo od anche uno dei consiglieri, lo ritenga opportuno Il Consiglio Direttivo

- a) gestisce l'associazione secondo quanto previsto dallo scopo sociale;
- b) attua il programma dell'Associazione e provvede alla raccolta di fondi e delle iscrizioni dei soci;
- c) prende iniziative secondo le necessità, le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- d) Stabilisce la misura annua del contributo/quote che i soci dovranno versare entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- e) approva la bozza del rendiconto annuale;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte o tutti i poteri ad alcuno dei propri membri.

## IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e al consigliere o ai consiglieri ai quali vengano delegati poteri nei limiti della delega.

Il Presidente potrà delegare ad uno o più Consiglieri la firma sociale.

Il Presidente presiede e convoca, a norma di statuto, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

## COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo composto di tre membri scelti tra i Consiglieri soci "Fondatori" ed "Ordinari"; ne deve far parte comunque il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede dell'Associazione od anche altrove.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i poteri che gli sono stati conferiti dal Consiglio Direttivo.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone iscritte sia all'Albo dei Dottori Commercialisti che dei Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi con la possibilità di essere rieletti.

Il Collegio provvede alla nomina del proprio Presidente nel corso della prima riunione.

All'atto dell'elezione l'Assemblea determina il compenso per i Revisori dei Conti.

Al Collegio la vigilanza della gestione ed il controllo contabile dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo consuntivo ogni anno, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

## **ART. 10 - RENDICONTO ANNUALE**

L'esercizio ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione andranno ad incrementare il fondo sociale per il perseguimento delle attività futura. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto degli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ART. 11 - OBBLIGHI PER L'ASSOCIAZIONE**

Ai sensi dell'art. 148 T.U.I.R l'Associazione dovrà conformarsi inderogabilmente alle seguenti norme:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'articolo 3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) i soci fondatori. ordinari ed junior hanno uguali diritti e doveri, compresi l'elettorato attivo e passivo; e esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; i soci fondatori, ordinari e junior hanno diritto di voto singolo per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti; per la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione e per l'approvazione del rendiconto annuale;

d) è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) sovranità dell'assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del rendiconto annuale, per le modifiche statutarie e regolamentari; ogni socio deve essere portato a conoscenza delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei rendiconti da approvare e approvati: lo statuto detta i criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

f) la quota associativa è intrasmissibile ed è non rivalutabile.

- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme in materia.